



COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it - collegio.torino@geopec.it - www.collegiogeometri.to.it

REGOLAMENTO FONDO SOLIDARIETA' COLLEGIO GEOMETRI TORINO

Approvato il 9 maggio 2000 e modificato il 30 giugno 2020

ART. 1

Ogni anno, in sede di predisposizione del bilancio preventivo, il Consiglio Direttivo del Collegio inserisce nel bilancio di previsione la costituzione o l'incrementazione di un "Fondo di solidarietà", finalizzato:

a) in via ordinaria al pagamento delle quote di iscrizione annue al Collegio, al Consiglio Nazionale, in surroga ai geometri iscritti all'Albo Ordinario che per motivi comprovati di difficoltà e di indigenza non potessero provvedere in proprio.

Vengono incluse le quote albo arretrate già in corso di rateizzazione concordata con il Collegio, sempre previa verifica da parte della Commissione della buona volontà dell'iscritto nel pagamento delle rate fino alla presentazione dell'istanza.

b) in via straordinaria il fondo potrà essere utilizzato anche per pagamenti a favore della Cassa Geometri in surroga, come anticipazione, ai colleghi che per i motivi di cui al precedente punto a) non potessero provvedere in proprio, e quando l'intervento potrebbe essere risolutivo del problema (leggasi ad esempio raggiungimento della pensione). In tale ipotesi l'importo massimo finanziabile non potrà superare euro 5.164,57.

c) parimenti in via straordinaria, ma esclusivamente per casi di particolare ed indifferibile gravità, si potrà fare eccezionale utilizzo del fondo a favore di iscritti, o loro congiunti ivi compresi i figli anche se maggiorenni facenti parte del nucleo familiare e privi di reddito, per un intervento "una tantum".

Anche in tale ipotesi l'importo massimo finanziabile non potrà superare euro 5.164,57.

Le condizioni per accedere al "fondo di solidarietà" sono inderogabilmente il regolare conseguimento dei crediti formativi, la regolarità dei pagamenti delle quote Albo e della Cassa Geometri o, in caso di morosità nei confronti di una delle due o di entrambe, le stesse devono già essere in fase di recupero tramite rateizzazione.

ART. 2

Una Commissione composta di 7 membri, costituita di diritto dal Presidente, dal Tesoriere, dal Vicepresidente, dal Segretario e da tre membri nominati dal Consiglio, vaglierà le istanze o segnalazioni pervenute per le finalità di cui all'art. 1.

Prima di ogni seduta di Consiglio la Commissione prenderà in esame le istanze ricevute per sottoporle successivamente all'approvazione del Consiglio.



COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it - collegio.torino@geopec.it - www.collegiogeometri.to.it

ART. 3

La Commissione dovrà vagliare con attenzione le istanze e/o segnalazioni sentendo, nel caso lo ritenga utile e necessario, l'interessato o, nei casi previsti, i suoi congiunti ivi compresi i figli anche se maggiorenni facenti parte del nucleo familiare e privi di reddito, e qualora le ritenga accoglibili, proporrà al Consiglio del Collegio il prelievo dal Fondo di Solidarietà delle somme necessarie per provvedere - in surroga all'iscritto:

- a) al pagamento delle quote intere, o parziali, per l'iscrizione all'Albo, al Consiglio Nazionale;
- b) all'anticipazione alla Cassa Geometri di somme come regolamentate al precedente art. 1 comma b);
- c) alla erogazione "una tantum" all'iscritto o suo congiunto, secondo quanto previsto al comma c) dell'art. 1

Il Consiglio del Collegio a maggioranza semplice delibererà se respingere la proposta della Commissione od accoglierla, purché nell'ambito della disponibilità dei fondi.

ART. 4

Il pagamento delle quote, di cui all'art.3 lettera a), in surroga ed in nome e per conto dell'iscritto, deve ritenersi a fondo perduto.

Se la situazione di necessità è temporanea, il pagamento delle quote dovrà essere considerato come anticipazione e non a fondo perduto.

ART. 5

Gli iscritti all'Albo ed alla Cassa Geometri potranno presentare domanda di utilizzo del fondo unicamente nel caso abbiano una anzianità di iscrizione continuativa di 5 anni al Collegio, per la quota di iscrizione del Collegio, e di 5 anni alla Cassa, senza limiti di età, per le anticipazioni da versare alla Cassa.

Anche nel caso di elargizioni "una tantum" sono richiesti 5 anni di anzianità di iscrizione sia all'Albo che alla Cassa Geometri.

Per i provenienti da altri Collegi l'anzianità necessaria per accedere ai benefici del fondo di solidarietà non potrà essere inferiore ai 5 anni di iscrizione continuativa al Collegio di Torino ed alla Cassa Geometri.

ART. 6

Non potranno rientrare nei casi di utilizzo del fondo gli iscritti nell'Elenco Speciale, coloro che siano stati dichiarati falliti e coloro che abbiano proprietà immobiliari oltre alla prima casa, o reddito netto annuo superiore a euro 15.000,00.

ART. 7

Il pagamento di contribuzioni alla Cassa Geometri in surroga dell'iscritto sarà considerato come anticipazione e costituirà obbligo per l'iscritto beneficiario di provvedere al rimborso, dopo l'erogazione del trattamento pensionistico, in quote che non potranno superare il 20% della pensione mensile.

A tal fine gli iscritti che beneficeranno di tale anticipazione sottoscriveranno un impegno, al momento in cui il Consiglio del Collegio delibererà il pagamento in anticipazione delle contribuzioni, di obbligo alla restituzione senza il gravame dell'interesse legale.

In caso di cancellazione anticipata dell'iscritto la somma percepita dovrà essere restituita al Collegio prima della cancellazione stessa.



COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it - collegio.torino@geopec.it - www.collegiogeometri.to.it

ART. 8

L'ammissione al Fondo di Solidarietà non costituisce automatica cancellazione delle penalità maturate sul tardato pagamento delle quote annue al Collegio.

ART. 9

Il presente regolamento potrà essere modificato su proposta della Commissione di cui all'art.2, oppure su proposta del Consiglio del Collegio, con delibera dell'Assemblea Annuale degli Iscritti Geometri al Collegio di Torino e Provincia.

La delibera di modificazione del Fondo di Solidarietà od anche la sua soppressione, potrà avvenire a maggioranza semplice dei partecipanti all'Assemblea annuale degli iscritti al Collegio di Torino e Provincia.